

Lo sciopero

4 giugno 2007

Lo sciopero come diritto

“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”



Art. 40 della Costituzione: esso conferisce effettività al principio di libertà di organizzazione sindacale ex art. 39, comma primo della Costituzione.



- Fine della repressione penale
- Non vi è restaurazione della libertà pre-fascista
- Lo sciopero ha status di diritto

La natura giuridica: "diritto pubblico di libertà"

I. DIRITTO PUBBLICO DI LIBERTA'

↓
duplice ambito di applicazione della norma

```
graph TD; A["duplice ambito di applicazione della norma"] --> B["Attiene al rapporto tra Stato e cittadino, precludendo l'emanazione di qualsiasi provvedimento legislativo, amministrativo o giurisdizionale che contrasti con il diritto di sciopero"]; A --> C["Riguarda i rapporti intersoggettivi privati, inibendo al datore di lavoro la possibilità di compiere, nella gestione del rapporto di lavoro, atti diretti a mortificare l'esercizio del diritto"];
```

Attiene al rapporto tra **Stato e cittadino**, precludendo l'emanazione di qualsiasi provvedimento legislativo, amministrativo o giurisdizionale che contrasti con il diritto di sciopero

Riguarda i rapporti intersoggettivi **privati**, inibendo al datore di lavoro la possibilità di compiere, nella gestione del rapporto di lavoro, atti diretti a mortificare l'esercizio del diritto

Diritto potestativo o assoluto?

- II. DIRITTO POTESTATIVO DEL LAVORATORE**, strettamente connesso al rapporto di lavoro, che gli attribuisce il potere di sospensione dell'obbligazione di lavoro



Può esercitarsi solo in funzione di una pretesa diretta contro il datore di lavoro da cui dipende

- III. DIRITTO ASSOLUTO DELLA PERSONA**, condizionato all'esistenza di un contratto di lavoro, ma non inerente al rapporto giuridico con il datore di lavoro



Per questa via è possibile legittimare, sia sotto il profilo penale che civile, le ipotesi dello sciopero di solidarietà e di quello diretto ad esercitare una pressione sulla P.A. al fine di interventi sulle condizioni di lavoro (sciopero economico-politico).

Negozi giuridici

IV. LO SCIOPERO COME NEGOZIO GIURIDICO: la titolarità del diritto spetta al singolo, ma l'esercizio è subordinato ad un negozio di autorizzazione (la proclamazione, quale dichiarazione di volontà) da parte della collettività professionale che si esprime nel sindacato



E' il tentativo di "sindacalizzare" il fenomeno, per spiegare/giustificare il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali

Segue

“L'esercizio del diritto di sciopero è attribuito dall'art. 40 cost. direttamente ai lavoratori, in quanto titolari del diritto, e la legittimità dello sciopero non può essere subordinata all'iniziativa ed alla proclamazione da parte delle organizzazioni sindacali”.

Pret. Milano, 19/08/1996

Mero fatto giuridico

V. LO SCIOPERO COME SEMPLICE FATTO

GIURIDICO: qualsiasi astensione dal lavoro, in quanto concertata da un gruppo di lavoratori ed avente per obiettivo la soddisfazione di un interesse collettivo, rileva non per la dichiarazione di volontà che possa in essa essere contenuta, ma come mero comportamento.



E' il mero fatto dell'astensione dei lavoratori per la difesa di un interesse collettivo che assume importanza per l'ordinamento, tanto da conseguire l'effetto giuridico della sospensione del rapporto di lavoro

Diritto individuale e collettivo

VI. LO SCIOPERO COME DIRITTO INDIVIDUALE AD ESERCIZIO

COLLETTIVO: la sua titolarità spetta ad ogni singolo lavoratore, anche se, essendo riconosciuto per la tutela comune di un interesse collettivo, il suo esercizio si esplica collettivamente.



Non importa il numero dei soggetti coinvolti (una collettività può essere individuata anche da due individui), rileva, invece, la funzione/finalità, la quale può essere senza dubbio comprovata dalla proclamazione sindacale, importante ma non necessaria.



Non può dunque qualificarsi come sciopero legittimo un'astensione originata da ragioni individuali senza connessione tra loro, attuata da una pluralità di lavoratori.

Segue

“L'astensione dal lavoro di un singolo lavoratore, posta in essere, oltretutto, per motivi esclusivamente individuali, non può essere considerata esercizio del diritto di sciopero, che rappresenta invece un mezzo di lotta attuato in forma collettiva e per la difesa di interessi collettivi”.

Cass. civ., 03/06/1982, n.3419

Una possibile definizione

CHE COSA E', QUINDI, LO SCIOPERO:



E' l'astensione concertata dal lavoro da parte di una pluralità di lavoratori per la tutela dei loro interessi collettivi di carattere economico - professionale

La Costituzione e la riserva di legge

Il Legislatore è intervenuto per regolare l'esercizio del diritto di sciopero solo in due settori:

nei **servizi pubblici essenziali** (L. n. 146/1990, come modificata dalla L. n. 83/2000, che ha abrogato gli artt. 330, 333 c.p)

nel **settore nucleare**, ex d.p.r. n. 185/1964

Da qui l'azione "residuale" di inquadramento giuridico svolta dalla giurisprudenza, sia costituzionale che ordinaria

I limiti esterni ed interni all'esercizio del diritto di sciopero

I **"limiti"** individuano la cornice entro la quale il diritto di sciopero puo' esercitarsi in maniera incontrastata, forte della sua natura di diritto costituzionale



LIMITI ESTERNI

Derivano dalla necessità di tenere conto degli altri diritti costituzionali, i quali hanno medesima dignità

LIMITI INTERNI

Sono quelli definiti come coesenziali alla sua nozione: **contemporaneità** e **continuità della astensione**



Sciopero nei servizi pubblici essenziali

Il riconoscimento giurisprudenziale dello sciopero, quale fenomeno sociale

L'art. 40 della Costituzione " ... non definisce direttamente lo sciopero, il cui significato, anche agli effetti giuridici, è quindi quello che la parola, ed il concetto ad essa sotteso, hanno nel comune linguaggio adottato nell'ambiente sociale" (Cass. 30 gennaio 1980 n. 711)




**la nozione di sciopero non può che essere desunta dalla
prassi sindacale: la sua individuazione è
un problema diverso da quello della
sua valutazione come legittimo**

Limiti esterni: la giurisprudenza costituzionale e le tipologie di sciopero desumibili dal codice penale

“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” (art. 40 della Costituzione).

Fondamenti di Diritto 2007



Lo sciopero per fini contrattuali

“I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di **tre o più**, abbandonano **collettivamente** il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, **col solo scopo di imporre ai datori di lavoro** patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire 200.000”

(Corte Costituzionale 4 maggio 1960 n. 29: illegittimità costituzionale dell'art. 502 c.p.)



E' il c.d. **SCIOPERO PER FINI CONTRATTUALI**, l'unica fattispecie del precedente ordinamento dichiarata totalmente illegittima in quanto rappresentava “un energico disconoscimento del principio democratico” che invece ispira l'ordinamento costituzionale

Lo sciopero politico

- ✓ Lo **SCIOPERO PER FINI POLITICI**, a patto che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare, non è punibile come reato.

(C. Cost. 27 dicembre 1974 n. 290, su art. 503 c.p.).

← **MA:** →

Sciopero a **carattere economico politico**, diretto ad ottenere l'emanazione di atti politici aventi impatto sulle condizioni socio economiche dei lavoratori: è tutelato dall'art. 40 Cost. (es: a difesa dei tickets sanitari; contro la riforma delle pensioni)

Sciopero **politico in senso stretto**, penalmente lecito, rientrante nella sfera delle libertà costituzionalmente garantite (art. 3, comma 2, Cost.): non essendo però tutelato dall'art. 40 della Cost., permane la responsabilità contrattuale del lavoratore

Segue

Lo sciopero politico in senso stretto non deve essere inteso come "diritto" tutelato dall'art. 40 cost., quale è lo sciopero economico e contrattuale, ma come "libertà". In quanto tale è immune da sanzioni penali, ma non da eventuali "sanzioni civili", né dalle conseguenze previste per l'inadempimento dalle norme di diritto comune, in specie quelle del diritto del lavoro.

Deve pertanto considerarsi illegittimo lo sciopero di natura politica effettuato dai lavoratori per protesta contro la guerra in Kosovo e privo di antisindacalità ex art. 28 st. lav. il comportamento datoriale consistito nella indicazione sui listini paga della causale "ore non lavorate" e nella prospettiva di sanzionare disciplinarmente gli stessi lavoratori, se aderenti ad altri scioperi politici.

Trib. Torino, 20/04/2000

Gli scioperi di coazione e di solidarietà

- ✓ Lo sciopero avente lo scopo di **costringere l'Autorità Pubblica** a dare o ad omettere un provvedimento ovvero lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a patto che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare, non è punibile come reato (c.d. **SCIOPERO DI COAZIONE ALLA PUBBLICA AUTORITA'**)
(Corte Cost. 13 giugno 1983 n. 165, su art. 504 c.p.).
- ✓ Lo sciopero **per solidarietà** con altri lavoratori scioperanti è legittimo, ove l'affinità delle esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri sia tale da fare fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte
(Corte Cost. 28 dicembre 1962 n. 123, su art. 505 c.p.).

Le forme anomale di sciopero

Si tratta di forme di astensione collettiva che in quanto non corrispondenti allo stereotipo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, sono state definite "anomale".


Caratteristiche comuni:

- tendono a procurare il maggior danno alla controparte, con la minima perdita di retribuzione per gli scioperanti;
- richiedono una notevole compattezza dei lavoratori (per questo motivo il loro ricorso è *extrema ratio*);
- sono, in linea di principio, lecite, se non provocano il c.d. "danno alla produttività"

Segue

Tipologie più frequenti:

- **Sciopero a sorpresa:** è quello effettuato senza preavviso
- **Sciopero a singhiozzo:** è un'astensione dal lavoro frazionata nel tempo in periodi brevi



Sciopero articolato

- **Sciopero a scacchiera:** gruppi di lavoratori, le cui attività sono interdipendenti nell'organizzazione del lavoro, scioperano in tempi diversi

Le attività strumentali all'esercizio dello sciopero

- La **propaganda**: è attività di creazione di consenso esercitata nei confronti del gruppo professionale coinvolto, al fine della partecipazione allo sciopero.
- Le **pubbliche manifestazioni**, previste per indurre l'opinione pubblica a solidarizzare con gli scioperanti.
- Il **picchettaggio**, vale a dire il presidio dei "cancelli della fabbrica", **legittimo** purché non si traduca in comportamenti autonomamente rilevanti sotto il profilo penale.
- I **cortei interni**, azione dimostrativa effettuata durante l'astensione dal lavoro all'interno dei reparti aziendali, avente lo scopo di avvicinare i non scioperanti al fine di convincerli ad aderire all'astensione.

Segue

- Il **picchettaggio** può ritenersi lecito quand'è limitato alla **propaganda** dei motivi dello sciopero, senza impedimento al libero transito di persone o cose; è invece illecito il **blocco delle merci e degli accessi** al cantiere, perché lede i diritti dell'imprenditore nonché dei dipendenti non aderenti alla manifestazione di protesta, di svolgere la propria attività lavorativa. E' ugualmente illecita l'**assemblea permanente** che si concreti in una occupazione del cantiere con l'impedimento di ogni attività in danno del suo titolare e di terzi. In tali casi è ammissibile il provvedimento di urgenza, adottato in sede ordinaria ed al di fuori delle controversie del lavoro, con il quale si ordini alle associazioni sindacali ed ai lavoratori di consentire l'accesso e di riaprire i cancelli di ingresso al cantiere. Trib. Cagliari, 14/11/1994
- La c.d. **barriera umana** dei picchettanti, i quali con i loro corpi impediscono l'accesso allo stabilimento, costituendo una barriera superabile solo con l'uso della forza, è stata ritenuta di per sé violenta ai sensi dell'art. 610 c.p. (Cass. 7 ottobre 1980 n. 10676; Cass. 10 marzo 1983 n. 1079)

Segue

- L'esercizio del diritto di sciopero trova uno dei suoi precisi limiti nella tutela degli altrui beni e interessi di pari, se non di preminente, dignità; è lesivo di quest'ultima, e sanzionabile disciplinarmente, la coazione determinata dall'invasione degli uffici da parte di un **corteo interno** di scioperanti, rivolta a costringere all'astensione dal lavoro gli impiegati e quanti non intendessero aderire alla manifestazione voluta e attuata dalla maggioranza.
Pret. Milano, 24/10/1984
- Commettono il reato di interruzione di pubblico servizio i lavoratori che nel corso di una **pubblica manifestazione**, ostruiscano o ingombrino una strada ferrata.
Cass. Pen. 23 gennaio 2002

Le conseguenze dello sciopero sul rapporto di lavoro

"Qui iure suo utitur, neminem laedit" : "L'esercizio di un diritto soggettivo non comporta alcuna responsabilità per danno".



Sospensione del rapporto di lavoro e delle due obbligazioni fondamentali: lavoro e retribuzione.



perdita della retribuzione per tutta la durata dell'astensione, ivi compresi, secondo la giurisprudenza prevalente, i riflessi sulla retribuzione indiretta (tredicesima mensilità/gratifica natalizia, etc.).

Tale regola pare applicabile anche con riferimento **all'anzianità del lavoratore** utile ai fini dei diversi istituti legali/contrattuali, semprechè la stessa maturi in relazione all'effettivo servizio e non invece alla durata del rapporto (cfr. ccnl)

Segue

Il **rifiuto** da parte del datore di lavoro delle prestazioni di lavoro offerte da dipendenti addetti a reparti diversi da quelli dove si attua uno sciopero, è **legittimo** ove sia **impossibile l'utilizzazione** di dette prestazioni, e tale impossibilità deve essere valutata, nell'ipotesi di organizzazione produttiva a ciclo integrato, in relazione alle ripercussioni dello sciopero in un reparto sul funzionamento degli altri, considerando che **il datore di lavoro non è tenuto a cambiare programmi di lavoro in conseguenza dello sciopero**, predisponendo misure implicanti perdite economiche o spese ulteriori per poter utilizzare le prestazioni lavorative degli altri settori che non partecipano all'astensione dal lavoro.

Trib. Milano, 31 maggio 1996; Cass. 4 marzo 2000 n. 2446.

Segue

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa per causa a lui non imputabile (nella specie, per l'adesione ad uno **sciopero** da parte della stragrande maggioranza del personale dipendente e la conseguente inutilizzabilità del personale residuo non scioperante), il diritto alla retribuzione non viene meno per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia già sospeso per **malattia** ai sensi dell'art. 2110 c.c., atteso che la speciale disciplina dettata per ragioni di carattere sociale dall'art. 2110 c.c. investe in via esclusiva il rapporto tra datore di lavoro e singolo lavoratore, e su di essa non possono pertanto incidere le ragioni che, nel medesimo periodo di sospensione del rapporto, rendano impossibile la prestazione di altri dipendenti in servizio, senza che, peraltro, possa in tal modo configurarsi una violazione del principio di parità di trattamento.

Cass. civ., Sez.lav., 09/04/1998, n.3691

Segue


- In forza del principio della sinallagmaticità delle prestazioni, i periodi di **sciopero** non sono utili ai fini della maturazione delle **ferie** e incidono negativamente sulla determinazione della **gratifica natalizia** e del **premio di produzione**, tranne il caso di diversa e più favorevole pattuizione contrattuale (nella specie, è stato ritenuto che il ccnl industria metalmeccanica privata contempla l'incidenza negativa dello sciopero sulla maturazione delle ferie solo ove la somma degli scioperi nel periodo di riferimento abbia superato i quindici giorni, mentre l'incidenza negativa sulla gratifica natalizia e sul premio produzione si ha indipendentemente dal superamento o meno del termine di quindici giorni).

Pret. Bergamo, 20/11/1989

- Poiché le **ferie**, in base a precisa disposizione contrattuale, maturano in relazione ad ogni "anno di servizio", ed il lavoratore in sciopero è comunque "in servizio", deve ritenersi illegittima la trattenuta dei ratei di ferie afferenti il periodo di sciopero.

Pret. Milano, 16/05/1988

Altre forme di autotutela collettiva sindacale



Segue

- **Sciopero del rendimento:** consiste nell'imprimere volutamente all'attività lavorativa un ritmo più lento del normale (passibile di sanzioni disciplinari)
- **Sciopero delle mansioni:** i lavoratori si rifiutano di svolgere solo alcuni tra i compiti affidati (passibile di sanzioni disciplinari)
- **Non collaborazione:** trattasi di astensione, collettiva e concertata, da una serie di prestazioni di carattere accessorio (trasporto dei materiali necessari al lavoro, pulizia/riparazione macchinari, etc.) che come tali non sono espressamente dedotte nel contratto (art. 1375 cc).
- **Ostruzionismo:** applicazione pedantesca dei regolamenti. Non è sanzionabile, a meno che si trasformi in una forma di abuso intenzionale di un potere discrezionale (es: perquisizione di tutti i bagagli in dogana, laddove la legge consente una larga discrezionalità in proposito).

Segue

Il **boicottaggio**, ossia l'azione tesa, mediante propaganda o valendosi della forza di gruppi sociali, ad indurre una o più persone a non stipulare patti di lavoro ovvero a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è **legittimo**, a meno che la propaganda non assuma proporzioni od un grado di intensità e di efficacia tali da risultare di notevole rilievo (Corte Cost. 17 aprile 1969 n. 84, su art. 507 c.p.).

MA:

←
l'arbitraria invasione e occupazione di azienda (art. 508 c.p.)

→
il sabotaggio, ossia il danneggiamento di edifici adibiti ad azienda (art. 508 c.p.)

continuano invece ad essere considerati reati da reprimere, in quanto violano, tra gli altri, l'art. 42 della Cost.

La serrata

DEFINIZIONE

E' la chiusura totale o parziale dell'impresa, con rifiuto di accettare la prestazione lavorativa e, di conseguenza, di pagare le retribuzioni

CARATTERISTICHE

- ✓ Silenzio della Carta Costituzionale
- ✓ A seguito di Corte Cost. 4 maggio 1960 n. 29, che ha abrogato l'art. 502 del c.p. (reato di serrata per fini contrattuali), è comportamento non perseguibile penalmente. **E' mera libertà di fatto.**

Segue

MA:

- ✓ Serrata a fine politico (art. 503 c.p.).
- ✓ Serrata di coazione della pubblica autorità (art. 504 c.p.).
- ✓ Serrata per solidarietà e protesta (art. 505 c.p.),

continuano ad essere considerate reato, in quanto attinenti a conflitti non strettamente riguardanti i rapporti di lavoro (Corte Cost. 15 dicembre 1968 n. 141, su reato di serrata per protesta).


Segue

CONSEGUENZE

Non essendo un diritto, può dare origine a responsabilità civile.



Qualificazione giuridica determinabile solo nell'ottica del rapporto individuale di lavoro, come:



Inadempimento contrattuale
(mancato assolvimento dello
obbligo di retribuzione).

Quantificazione danno:
retribuzione, meno aliunde
perceptum.

Mancata cooperazione del
creditore all'adempimento
della prestazione del
debitore (rifiuto, senza
giustificato motivo, di
ricevere la prestazione
offerta)

Quantificazione danno:
retribuzione integrale.